



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

EDOARDO CONTERNO

VILLARDI FEDERICO

CAMPANA GIOVANNI



PROFILO DELL'EMITTENTE

- SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, FONDATA A SONDRIO NEL 1871, CONTROLLANTE BPS SUISSE E FACTORIT SPA, OPERANTE NELL'ANTICIPAZIONE E NELL'INCASSO DI CREDITI COMMERCIALI.
- LA SUA MISSIONE CONSISTE NEL FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DEI TERRITORI NEI QUALI E' PRESENTE, CON UN OCCHIO DI RIGUARDO PARTICOLARE ALLE FAMIGLIE E AGLI OPERATORI ECONOMICI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI
- IL CAPITALE SOCIALE E' PARI A CIRCA 924 MILIONI DI EURO, COMPOSTO DA SOLE AZIONI ORDINARIE NOMINATIVE DEL VALORE NOMINALE DI 3 EURO, DISTRIBUITE FRA PIU' DI 163.000 SOCI (DISTINZIONE FRA SOCI E AZIONISTI: AI PRIMI SPETTANO DIRITTI SIA AMMINISTRATIVI SIA PATRIMONIALI, MENTRE AI SECONDI SOLO DIRITTI PATRIMONIALI)
- LE AZIONI SONO NEGOZiate AL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO DI MILANO (MTA), NEL COMPARTO BLUE CHIP, CIOE' TRA I TITOLI PRINCIPALI
- LA BANCA ADOTTA IL MODELLO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO TRADIZIONALE



MODELLI DI GOVERNANCE

- MODELLO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO TRADIZIONALE

Comporta la presenza di due organi distinti, entrambi di nomina assembleare: il Consiglio di Amministrazione con funzioni di indirizzo strategico e gestionale, mentre al Collegio Sindacale competono funzioni di controllo.



MODELLO DUALISTICO

Il sistema di amministrazione e controllo delle S.p.A. noto come "Dualistico" è caratterizzato da una struttura che prevede l'elezione da parte dell'assemblea di un organo denominato consiglio di sorveglianza, il quale elegge a sua volta un consiglio di gestione.

Il sistema dualistico introduce nel diritto societario italiano la pratica della cogestione, nata e particolarmente diffusa in Germania.

Le sue principali competenze sono nomina e revoca degli amministratori (ossia componenti del consiglio di gestione), approvazione del bilancio, e promuove a maggioranza l'azione sociale di responsabilità degli amministratori.

La sua peculiarità è quella di creare una separazione tra organo gestorio e soci.



MODELLO MONISTICO

Nell' altro modello, introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003, il modello monistico, l'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione collegiale; la funzione di controllo sulla gestione è, invece, di competenza di un comitato per il controllo sulla gestione, eletto nell'ambito del consiglio di amministrazione; il controllo contabile è affidato ad un organo esterno (revisore o società di revisione).

Tale modello è particolarmente diffuso nelle società anglosassoni; notiamo la particolarità di questo sistema il quale prevede che il soggetto controllato nomini il controllante.



RIFERIMENTO NORMATIVO

La relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati è denominata: “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” ed è disciplinata dall’articolo 123 bis del Decreto Legislativo n.58 del 24 Febbraio 1998.




Secondo comma art. 123 bis Tuf prevede:

- a) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di comportamento in materia governo societario al quale aderisce è accessibile al pubblico;
- b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile;
- c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;
- d) la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati.



ORGANIGRAMMA STRUTTURA SOCIETARIA





CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.
- L'art. 43 dello statuto sociale prevede che sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
 - la determinazione delle linee e degli indirizzi generali di gestione;
 - l'approvazione dei piani industriali e finanziari
 - la nomina del Comitato di presidenza, ovvero Comitato esecutivo, e le relative competenze;
 - la determinazione dell'organico della Direzione generale, i gradi e le relative attribuzioni;



- La costituzione del comitato interno agli organi aziendali o commissioni con funzioni consultive;
- Le deleghe dei poteri deliberativi in materia di erogazione del credito;
- Competenza esclusiva per gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- Soppressione o istituzione sedi secondarie;
- Incorporazione di società;
- Valutazione risultati gestionali di periodo della banca, focalizzando l'attenzione sull'evoluzione dei rischi assunti.



- I componenti del Cda sono eletti con l'indicazione delle Assemblea, tramite voto di lista;
- Il Cda si rinnova per un terzo ogni esercizio, anche se non sono intervenute modifiche nell'esercizio in corso;
- Tutti i consiglieri sono in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza e devono essere soci.
- Un apposito Regolamento in materia di organizzazione governo societario pone un limite al cumulo di incarichi, affinché ogni amministratore assicuri un diligente svolgimento dei propri incarichi.



- Il Consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario. Il Consiglio si riunisce inoltre quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri.
- La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta dal Presidente, con avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno da inviare ai consiglieri e ai sindaci almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvi i casi di urgenza nei quali si può prescindere dal termine e dalle modalità suindicati.
- Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte con votazione palese e sono prese a maggioranza assoluta dei voti.



ORGANI DELEGATI

- **IL PRESIDENTE**

Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri; presiede l'Assemblea e ha pieni poteri per la sua direzione. Il Presidente è membro di diritto del Comitato di Presidenza e ne dirige i lavori. Peraltro, il Presidente - secondo quanto previsto dalle vigenti Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario - ricopre un ruolo non esecutivo, non svolge funzioni gestionali e nell'ambito delle votazioni del Comitato di presidenza non ha voto preminente in caso di parità.

In situazioni d'urgenza egli può adottare decisioni e provvedimenti che spetterebbero al Cda o al Comitato di Presidenza, informandoli alla prima adunanza.

Egli è il garante del funzionamento del sistema del governo societario, favorisce la dialettica interna e assicura il bilanciamento dei poteri.



COMITATO DI PRESIDENZA

Al Consiglio di Amministrazione spetta la nomina del Comitato Esecutivo, denominato Comitato di Presidenza, e la fissazione delle relative competenze: è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Consigliere Delegato se nominato, dal consigliere anziano e da tre consiglieri di amministrazione designati alla carica per un esercizio. Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma due volte la settimana, sue principali competenze, fissate dal citato Regolamento, riguardano:

- erogazione del credito;
- assunzioni, promozioni e licenziamenti del personale, a eccezione dei dirigenti;
- promozioni di azioni giudiziarie per il recupero crediti;
- decisioni in materia di concordati giudiziali ed extra giudiziali;



COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' composto di tre membri effettivi e due supplementi eletti dall'Assemblea ordinaria. Durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Esso decide, secondo equità, a maggioranza assoluta sulle controversie che dovessero insorgere tra la società e i soci e fra i soci medesimi in relazione all'interpretazione o l'applicazione dello statuto o di altre deliberazioni degli organi della società in materia di rapporti sociali.

Un'altra importante funzione consiste nel rigetto delle domande di ammissione nella società e all'esclusione dei soci (art. 11 dello statuto).




DIREZIONE GENERALE

- La Direzione generale, ai sensi dell'art. 55 dello statuto, è composta dal Direttore generale e dai vicedirettori generali. Spetta al Consiglio di amministrazione nominare la Direzione generale e determinarne l'organico e le attribuzioni.
- Il Direttore generale, coadiuvato dagli altri componenti della Direzione generale, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato di presidenza e svolge un'attività propositiva inerente agli aspetti gestionali e alla definizione del Sistema dei controlli interni.
- È capo del Personale e, in tale ruolo, fissa gli indirizzi e le politiche di gestione delle risorse umane, definisce le proposte per gli avanzamenti di carriera, determina i fabbisogni quali-quantitativi e verifica i risultati conseguiti.



- Sovrintende al funzionamento della banca, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi, esercitando i poteri che gli sono conferiti dallo Statuto e dagli altri organi.
- Prende parte, con funzione propositiva (piano strategico, piano sviluppo territoriale e struttura organizzativa della banca) e voto consultivo, alle riunioni del Cda e del Comitato esecutivo.
- La predisposizione e la diffusione al mercato di informazioni privilegiate (price sensitive) è coordinata dalla Direzione generale.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI





IL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNO

- È costituito dall'insieme di regole, procedure e strutture organizzative che mirano principalmente a far rispettare le strategie aziendali, salvaguardare il valore delle attività e proteggere dalle perdite, rendere affidabili informazioni contabili e gestionali, allineare le operazioni alle politiche degli organi di governo e alle normative interne ed esterne.
- Al fine della gestione dei rischi organizzativo, informativo ed operativo sono stati adottati **regolamenti di processo**, il quale indica i criteri e il ruolo degli organi allo scopo, e **regolamenti dei procedimenti operativo** che norma le attività, le procedure e le strutture organizzative.



LE FUNZIONI DI CONTROLLO

- Nella struttura societaria si possono distinguere tre tipologie di controllo:
 - **Controlli di prima linea**, cioè quelli volti alla verifica del corretto svolgimento delle operazioni e possono essere all'interno di procedure informatiche oppure affidati alle stesse unità aziendali compreso il back office.

La responsabilità dell'effettiva applicazione dei controlli e della loro adeguatezza è conferita ai capi dei servizi o degli uffici.



- **Controlli sulla gestione dei rischi**, o controlli di secondo livello, delegati a unità organizzative in genere diverse da quelle produttive, oppure affidate alle stesse ma sottoposte a procedure contro i conflitti d'interesse.

Le unità organizzative predisposte allo scopo sono:

- Servizio pianificazione e controlli direzionali;
- Funzione di conformità;
- Dirigente preposto;
- Ufficio Ispettori centrali e distaccati



- **Controlli di terzo livello**, delegati all'unità organizzativa Revisione interna, la quale è all'interno del Servizio Ispettorato ed è a diretto supporto dei Vertici aziendali. Allo scopo di svolgere nel miglior modo possibile il suo compito, dispone della necessaria autonomia, è indipendente dalle aree di business, e ha libero accesso a dati archivi e beni aziendali. La sua azione si esplicita fundamentalmente nella verifica delle procedure e delle unità interne, e nella valutazione di rischi da nuove iniziative intraprese dall'istituto. Si può affermare che si osserva così il funzionamento del complessivo Sistema dei Controlli Interni.



CONTROLLI INTERNI SULL'INFORMATIVA CONTABILE E FINANZIARIA

- Il Sistema di controllo interno sull'informativa societaria è quel processo che fa rispettare la normativa applicabile e l'attendibilità dei documenti contabili.
- Al fine di stabilire un adeguato sistema di controllo si fa riferimento ad un modello di confronto; sono stati presi a riferimento le indicazioni e principi di “COSO Report”, (*Committee of Sponsoring Organizations*), modello di riferimento ampiamente diffuso a livello internazionale che viene preso in considerazione per la parte relativa all'informativa finanziaria.

CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RISCHI E DI CONTROLLO INTERNO RELATIVE ALL'INFORMATIVA SOCIETARIA

- **Fasi:**

- identificazione dei rischi di natura finanziaria, nella quale si identificano dati, voci contabili che possono contenere errori con impatti rilevanti nell'informativa finanziaria;
- valutazione dei rischi sull'informativa finanziaria, condotta a livello complessivo (su rischi di frode ad esempio) e a livello di specifico processo nel quale viene formulato un indice di rischio potenziale in base all'intensità e alla frequenza del danno potenziale;
- identificazione dei controlli a fronte dei rischi individuati, attraverso il monitoraggio a livello di processo che a livello generale;
- valutazione dei controlli a fronte dei rischi individuati, in base a tempistica, frequenza adeguatezza, conformità operativa e valutazione organizzativa.

CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RISCHI E DI CONTROLLO INTERNO RELATIVE ALL'INFORMATIVA SOCIETARIA

- **Ruoli e funzioni coinvolte**

- Al vertice vi è il Dirigente Preposto il quale supervisiona l'informativa finanziaria ed invia ogni 6 mesi una relazione al CDA e al Servizio ispettorato. Il CDA vigila affinché il Dirigente Preposto rispetti le procedure amministrative e contabili e abbia poteri e mezzi adeguati, mentre il Servizio di Ispezione fornisce indicazioni su eventuali fattori di criticità e anomalie.
- Nel caso di controllate in modo rilevante, è previsto che il relativo organo esecutivo nomini un referente del Dirigente Preposto.
- Vi sono poi le Funzioni Organizzazione e Normative, Compliance e di Risk Management che collaborano con il Dirigente Preposto.



MODELLO ORGANIZZATIVO

- L'obiettivo è di ridurre il numero di reati (ad es. contro la Pubblica Amministrazione, informatici, societari), secondo l'art 6 del D.Lgs 231/2001, attraverso procedure di controllo che permettano di monitorare costantemente processi sensibili.
- L'attuazione del modello organizzativo è reso possibile dall'attività dell'Organismo di vigilanza composto da alcuni responsabili di funzione e da un Consigliere di amministrazione. Tra i compiti dell'organismo vi è l'attuazione di procedure anche attraverso disposizioni interne, raccogliere e conservare informazioni rilevanti rispetto al modello, coordinamento con le varie funzioni aziendali e l'avvio di indagini interne.



GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

- Ambiti sensibili a questo tema sono:
 - *le operazioni con parti correlate;*
 - *le obbligazioni di esponenti bancari.*

Le informazioni del primo caso sono riportate nelle relazioni e nelle note integrative del Resoconto d'esercizio della banca e si evidenzia se tali operazioni fanno parte della normale operatività della banca, se sono regolate a condizioni di mercato, e se sono in relazione a possibili conflitti di interesse.

Le obbligazioni, secondo quanto prescrive l'art. 136 TUB, sono approvate all'unanimità dal CDA, escluso il diretto interessato, e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.



IL COLLEGIO SINDACALE

- È composto da un presidente, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti, tutti iscritti nel Registro dei revisori contabili e in possesso del requisito di professionalità. Viene nominato dall'Assemblea, attraverso il meccanismo del voto di lista. Tali liste possono essere presentate da almeno 500 soci o da uno o più soci purché detengano complessivamente almeno lo 0,5% del capitale.
- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura societaria per quanto le compete, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile. Può chiedere informazioni agli amministratori sull'andamento di determinati affari e operazioni sociali. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di atti o fatti che possono costituire gravi irregolarità nella gestione di un banca o nella violazione di norme sull'attività bancaria.



ASSEMBLEE

- L'Assemblea, che viene convocata nei modi e nei termini stabiliti secondo la legge dal CDA, è l'organo collegiale e sovrano della società. Le sue deliberazioni vincolano tutti i soci.
- Caratteristica del principio cooperativo è che ogni socio può esprimere il voto indipendentemente dal numero di azioni che detiene. Ogni socio può prendere parola all'ordine del giorno prenotandosi presso la presidenza dell'assemblea.
- Non è presente un regolamento assembleare per garantire il regolare svolgimento dei lavori.
- L'assemblea può essere **Ordinaria** o **Straordinaria**.



- **Assemblea ordinaria**

È validamente costituita se interviene almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione non è rilevante il numero dei soci partecipanti.

I suoi principali compiti consistono in:

- approvazione del bilancio e destinazione dell'utile;
- nomina e revoca degli amministratori;
- nomina dei sindaci;
- nomina della società di revisione;
- delibera sulle responsabilità di amministratori e sindaci;
- delibere riguardo altri oggetti secondo lo statuto o legge.

- **Assemblea straordinaria**

È convocata nei casi stabiliti dalla legge, delibera a maggioranza assoluta dei voti ma tale maggioranza deve essere almeno un quinto dei soci in prima convocazione e un centesimo in seconda convocazione.